COMUNE DI MONTEMONACO

Provincia di Ascoli Piceno (cod. 44044)

ooOoo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **18** del **31-05-21**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO TARI. PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 20:30, in Montemonaco e nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito in Prima convocazione, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica..

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i consiglieri:

Grilli Francesca	**P**	**PERTICARA' MASSIMILIANO**	**P**
CORBELLI MARIA CHIARA	**P**	**GRAZIOSI ILENIA**	**A**
Innamorati Marco	**P**	**Corbelli Onorato**	**P**
TIZI FIORELLA	**P**	**Fabbrizi Tommaso**	**P**
MATTEUCCI MAURO	**P**	**Corbelli Manuela**	**A**
IPPOLITI EMANUELE	**P**		

Assegnati 11	**Presenti n. 9**
In carica 11	**Assenti n. 2**

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Dott. Ercoli Pasquale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Grilli Francesca, nella sua qualità di , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a discutere e deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.
Nominati scrutatori i sig. ri:

CORBELLI MARIA CHIARA
Innamorati Marco
Fabbrizi Tommaso

Il Dott. Pietro Fiscaletti, collegato in video conferenza, riferisce al Consiglio Comunale i contenuti dell'atto, che prevede la modifica del regolamento tari, relativamente alla tassa giornaliera per mercati, fiere, campeggi e simili, con l'aggiunta all'art. 42 del Regolamento TARI del comma 2bis.

Il Dott. Pietro Fiscaletti dichiara che sulla proposta di modifica del reg TARI, è stato acquisito il pare favorevole del Revisore dei conti.

Il Sindaco – Dott.ssa Francesca Grilli- apre la discussione e, al termine, pone a votazione l'approvazione dell'atto che in sintesi prevede l'applicazione della tassa giornaliera sui campeggi senza maggiorazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono: *«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.. 653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi*

relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita *«* A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… *»;*

Visto l'art. 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge"*

Dato atto che, per quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, la regolamentazione TARI dell'Ente, confluita nella specifica sezione del Regolamento Comunale IUC, rimane ancora perfettamente valida e che si provvederà con atto successivo all'adozione del nuovo regolamento TARI aggiornandolo con tutte le modifiche legislative già di fatto comunque applicabili;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021".

- il decreto ministeriale 13 gennaio 2021, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione del triennio 2021.2023, al 31 marzo 2021;

- il decreto Sostegni (DL 41/2021), che proroga ulteriormente il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione degli Enti locali 2021.2023, al 30.04.2021;

- il Dl. n. 56 del 20 aprile 2021 che proroga al 31 maggio 2021 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 e del rendiconto di gestione 2020.

Richiamato l'art. 42 del vigente Regolamento della TARI che disciplina il relativo tributo giornaliero;

Ravvisata la necessità di integrare l'articolato sopra richiamato al fine di garantire la corretta e chiara applicazione della relativa normativa da parte degli uffici preposti, in particolare ricordando l'applicabilità della tari giornaliera anche

per le fattispecie connesse a mercati, fiere, campeggi campi scout e simili, prevedendo inoltre, per occupazioni di una dimensione cospicua, congrue riduzioni;

Dato atto della necessità di introdurre il comma 2 bis all'art. 42 del vigente Regolamento della TARI del seguente tenore: *"2 bis. Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: mercati, fiere, campeggi campi scout e simili. Per tali ipotesi, qualora la superficie utilizzata sia superiore a mq. 1.000, non opera la maggiorazione tariffaria di cui al comma 2."*;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

> «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
>
> *15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*
>
> *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
VISTA la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

Con l'esito della seguente votazione unanime favorevole, resa per appello;

- Consiglieri presenti: 9
- Consiglieri votanti e favorevoli: 7
- Consiglieri astenuti: 2 (Corbelli Onorato e Fabbrizi Tommaso)

DELIBERA

1) di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di modificare, in tema di tassa rifiuti giornaliera, l'art. 42 del vigente Regolamento TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10/09/2014, introducendo il comma 2 bis del seguente tenore: *"2 bis. Sono comprese nell'applicazione della tariffa giornaliera: mercati, fiere, campeggi campi scout e simili. Per tali ipotesi, qualora la superficie utilizzata sia superiore a mq. 1.000, non opera la maggiorazione tariffaria di cui al comma 2."*;
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Inoltre, stante l'urgenza e con la stessa votazione riportata in premessa,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge

PARERI DI REGOLARITA'
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

PARERE: Regolarità tecnica del 14-05-2021: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Ercoli Pasquale

PARERE: Regolarità contabile del 14-05-2021: Favorevole

Il Responsabile dell'Area Interessata
F.to Ercoli Pasquale

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco	Il Segretario
F.to Dott.ssa*. Grilli Francesca*	*F.to* Dott. *Ercoli Pasquale*

R. Pub. n. 215

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 11-06-2021, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 11-06-2021.

L'IMPIEGATO ADDETTO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì 11-06-2021

Il Segretario
F.to Dott. Ercoli Pasquale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-05-2021;

( ) per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 11-06-2021 al 26-06-2021, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/08/2000 n. 267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267).

Dalla Residenza Municipale, lì 11-06-2021

Il Segretario
Dott. Ercoli Pasquale